

**Consiglio di Stato, sez. VI, 16 ottobre 2006, n. 6129**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso in appello proposto da R.R., rappresentato e difeso dall'avv.to Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale ....., n. 180;

contro

il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, e il Direttore Generale per gli affari generali Amministrativi e del Personale, Divisione VI, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, n. 5822/2004 del 16.11.2004;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria prodotta dalla parte istante a sostegno della propria difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 20 giugno 2006 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

Udito l'avv.to Sanino per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

**FATTO e DIRITTO**

1). Il signor R.R., dipendente del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali in servizio presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, con istanza presentata in data 15 giugno 1988 al detto Ministero - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale (divisione VI), chiedeva inizialmente di essere collocato in quiescenza a decorrere dal 3 luglio 1994.

Con successiva istanza del 25 febbraio 1994 chiedeva di posticipare le dimissioni al 1 settembre 1995; ciò a causa di legislazione sopravvenuta. Da ultimo con domanda del 31.07.1995 la data di cessazione dal servizio era fissata al 31.12.1995.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale (divisione VI), con i provvedimenti 7 agosto 1995, n. 15578 e 21 agosto 1995, n. 16072, in relazione all'istanza del signor R. in data 25 febbraio 1994, riteneva che,

secondo la legge di riforma del sistema previdenziale (l. 8 agosto 1995, n. 335), al fine conseguire l'accesso al trattamento di quiescenza a decorrere dal 1 settembre 1995 fosse necessario, il possesso dell'anzianità di servizio di 35 anni. Conseguentemente, non accoglieva l'istanza di collocamento a riposo.

2). Il signor R., con ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Toscana, impugnava i due citati provvedimenti ministeriali e chiedeva, altresì, l'accertamento del proprio diritto a ottenere l'accettazione della domanda di quiescenza prima del 28 settembre 1994 al fine di essere collocato a riposo secondo i termini fissati per legge.

Deduceva violazione ed erronea applicazione della l. 7 agosto 1990, n. 241 e del d.m. 13 giugno 1994, n. 495, errore e carenza di motivazione, nonché eccesso di potere, ingiustizia manifesta e difetto assoluto di motivazione. Il ricorrente contestava il ritardo dell'Amministrazione nel pronunciarsi sulla domanda di dimissioni del 1988 sottolineando che, se l'accettazione fosse intervenuta nei termini prescritti, avrebbe potuto beneficiare del collocamento a riposo con maturazione del trattamento di quiescenza.

Proponeva altresì motivi aggiunti, con i quali chiedeva anche il risarcimento dei danni subiti per effetto del mancato collocamento in quiescenza.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Avverso la decisione di rigetto il R. ha proposto atto di appello e, a confutazione delle conclusioni del giudice di primo grado, ha dedotto;

- che stante l'obbligo di pronuncia espressa dell'Amministrazione sulle domande di collocamento a riposo secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 241/1990 non doveva essere formalizzato il silenzio rifiuto ai fini dell'ammissibilità dell'impugnativa;

- che il termine per la pronuncia dell'Amministrazione sull'istanza con la quale sono state rassegnate le dimissioni va identificato in base al d.m. 13.06.1994, n. 495, emanato in attuazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990, e non secondo la prassi osservata in fattispecie analoghe di attendere i tre mesi antecedenti alla data indicata per il termine del servizio attivo;

- che l'amministrazione aveva l'obbligo di accettare le dimissioni in applicazione della normativa vigente alla data di presentazione della prima domanda e comunque dell'istanza di rettifica del 25.02.1994;

In sede di note conclusive il R. ha insistito per l'accoglimento dell'appello.

Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.

All'udienza del 20 giugno 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). Il ricorso è infondato.

2.1). E' opportuno chiarire in punto di fatto che il sig. R. con una prima istanza del 15.06.1988 aveva chiesto di essere collocato in quiescenza a partire dal 03.07.1994. Con successiva domanda del 25.02.1994 la data di cessazione dal servizio è stata postergata al 01.09.1995; con ulteriore domanda del 31.07.1995 la data di collocamento a riposo era ulteriormente posticipata al 31.12.1995.

L'art. 124 del t.u. 10.01.1957, n. 3, riconosce al pubblico dipendente la facoltà di poter "*in qualunque tempo dimettersi dall' ufficio*". Si configurano come elementi essenziali all'atto di dimissioni: la manifestazione di volontà per iscritto del pubblico dipendente di cessare dal servizio attivo ed il termine che ne stabilisce la decorrenza.

La manifestazione di volontà di dimettersi dall'ufficio non esplica effetto di risoluzione automatica del rapporto di impiego a partire dal momento in cui è portata a conoscenza dell'Amministrazione, ovvero dal termine di efficacia in essa indicato. L'art. 124 in precedenza richiamato assegna all' Amministrazione un sfera di valutazione discrezionale circa l'opportunità di rifiutare o ritardare l'accettazione delle dimissioni, e ciò in base a ponderati "*motivi di servizio*".

Ciò posto, a fronte di una domanda di dimissioni - nel caso di specie avanzata nel giugno 1988, con individuazione del termine per il collocamento in quiescenza alla data del 03.07.1994, oltre sei anni dopo la data di presentazione - non può esigersi alcun obbligo dell'Amministrazione di tempestiva pronunzia sulla stessa, in tal modo cristallizzando "*de futuro*" il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro alla data indicata.

La valutazione dei "*motivi di servizio*" eventualmente ostativi all'accoglimento della richiesta del pubblico dipendente - secondo quanto consentito dall'art. 124, quarto comma, del t.u. n. 3/1957 - deve avvenire necessariamente con carattere di attualità, in relazione alla situazione dell'ufficio cui è applicato l'interessato al momento in cui questi deve cessare dal servizio, alle esigenze dell' Amministrazione di continuare eventualmente ad avvalersi di detta unità di personale in relazione alla qualifica rivestita ed alle professionalità acquisite, alla presenza di concomitanti istanze di collocamento a riposo che renderebbero problematiche nuove assunzioni entro termine utile a garantire la continuità dell'azione amministrativa.

Correttamente, quindi, il Ministero convenuto non ha provveduto nell'immediato sulla domanda di dimissioni presentata dal R. il 15.06.1988, configurandosi come regola di buona amministrazione la scelta di verificare in concomitanza con la data indicata per la cessazione dal servizio l'esistenza di interessi di rilievo pubblico - inerenti all'organizzazione dell'ufficio ed al buon andamento dello stesso - eventualmente ostativi all'accoglimento della domanda del dipendente.

2.2). Un ulteriore ordine di considerazioni porta ad escludere il titolo dell'appellante ad ottenere il collocamento a riposo alla data inizialmente indicata nella domanda presentata il 15.06.1988 (luglio 1994).

Con le successive istanze del 25.02.1994 e 31.07.1995 la data del collocamento a riposo è stata in un primo momento posticipata al 01.09.1995 e poi definitivamente al 31.12.1995.

Il procedimento per le dimissioni dall'impiego ha luogo su impulso del pubblico dipendente interessato, che indica il "*dies a quo*" della cessazione dal servizio. Detto elemento, come in precedenza accennato, si configura essenziale ai fini di ogni conseguenziale determinazione dell'Amministrazione. Le domande di modifica dell'originaria istanze hanno esplicato effetto di novazione dell'atto di iniziativa procedimentale, che individua l'oggetto del provvedere, con revoca implicita della data di collocamento a riposo in precedenza indicata.

Il termine da assumere a tal fine a riferimento è quello del 31.12.1995, cui è fatto richiamo nelle determinazioni dell' Ufficio del personale impugnate ai fini dell'individuazione del quadro normativo per la maturazione del diritto al trattamento di quiescenza (legge 08.08.1995, n. 335, che richiede il possesso di un'anzianità contributiva minima pari o superiore a 35 anni).

2.3). L'indicazione del termine per il collocamento a riposo alla data del 31.12.1995 esclude, in base al principio "*tempus regit actum*", che possa trovare applicazione la previgente disciplina dettata dall'art. 8 del d.lgs. 30.12.1992, n. 503, tesa ad escludere dal raggiungimento del 35° anno di età ai fini del pensionamento coloro che alla data del 01.01.1993 avevano maturato un'anzianità contributiva e di servizio pari o superiore ad otto anni.

Né la circostanza che, in relazione alla prima domanda di dimissioni del 15.06.1988, possa configurarsi un procedimento "*in itinere*" nel periodo di vigenza della norma in precedenza epigrafata, può condurre alla sua applicazione poiché, in caso di successione nel tempo di diverse normative, ciascuna di esse assume rilievo e costituisce regola dell' azione amministrativa per la fase procedimentale in corso.

2.3). Non giova, inoltre, alle ragioni del ricorrente il richiamo alla disciplina dettata dall'art. 13, comma quinto, della legge n. 23.12.1994, n. 725, come modificato dall'art. 1, comma trenta, della legge n. 335/1995, sulle c.d. finestre di uscita per categorie di dipendenti pubblici e privati, scaglionate nel tempo in base all' anzianità di servizio o contributiva da essi maturata. Detta disciplina trova applicazione nei confronti dei "*lavoratori privati e pubblici, nonché dei lavoratori autonomi che abbiano presentato entro la data del 28 settembre 1994 la domanda di pensionamento di anzianità accettata, ove previsto, entra la medesima data dall'Amministrazione di appartenenza*". Alla predetta data del 28.09.1994 non risultava, infatti, definito il procedimento di dimissioni con l'atto di accettazione dell'Amministrazione, così da poter beneficiare della norma

di salvezza delle posizioni acquisite. Né può prospettarsi una “*fictio*” di conclusione del procedimento ora per all’ora, perché proprio il dipendente interessato, a modifica dell’iniziale domanda del 15.06.1988, aveva da ultimo indicato un nuovo termine per il collocamento a riposo (31.12.1995), con novazione dell’oggetto del provvedimento, rilevante anche agli effetti del decorso del termine per la conclusione del procedimento quali stabiliti con d.m. 13.06.1994, n. 495, stante l’esigenza di verificare alla predetta data, con criterio di attualità, l’opportunità di continuare ad avvalersi o meno della prestazione lavorativa dell’istante secondo quanto stabilito dall’art. 124, quarto comma, del t.u. n. 3/1957.

L’appello va quindi respinto.

Nessuna determinazione è adottata in ordine alle spese del giudizio non essendosi costituito il Ministero intimato.

#### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.